



Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano

Tribunale ordinario di Roma

XI Sezione civile

Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 49567 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e rimessa in decisione all'udienza del 2.2.22, vertente

TRA

██████████ ██████████ elettivamente domiciliata in Roma, ██████████ presso lo studio dell'Avv.to ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado.

PARTE APPELLANTE

E

██████████ ██████████ ██████████ difeso da sé stesso e digitalmente domiciliato presso il seguente indirizzo pec ██████████

PARTE APPELLATA



CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello notificato a [REDACTED] chiedeva: " *In parziale riforma della sentenza impugnata: a) accertare, dichiarare e statuire la improponibilità della domanda a causa del tardivo invio dell'invito alla negoziazione assistita in violazione disciplina di cui al D.L. 132/2014 e ss. mm.;* b) *in subordine, accertare, dichiarare e statuire l'invalidità e/o la nullità della sentenza gravata per incompetenza funzionale del Giudice di primo grado, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;* c) *in subordine, accertare, dichiarare e statuire l'invalidità e/o la nullità della sentenza gravata per l'inammissibilità della domanda, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;* d) *in subordine, dichiarare e statuire la compensazione integrale delle spese e competenze di lite di primo grado;* e) *condannare ed ordinare a parte appellata alla restituzione delle somme percepite e/o percepiendi a titolo di spese e competenze processuali per il primo grado di giudizio;* f) *condannare parte appellata, alla refusione delle*



spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario ed accessi di legge, del presente grado di giudizio”.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] chiedendo *“in via preliminare, dichiarare l’inesistenza e/o la nullità della notifica dell’atto di appello con le conseguenze di cui ai motivi sopra esposti; nel merito, rigettare comunque l’avverso appello poiché infondato, per i motivi sopra esposti e confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di giudizio, oltre accessori di legge”.*

Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte appellante, con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:

1. Che l’Avv.to [REDACTED] con atto di citazione regolarmente notificato, l’aveva convenuta dinanzi al Giudice di Pace di Roma al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 3.215,00 a titolo di compensi professionali;
2. Che con sentenza n. 1582/2019, pubblicata in data 22.1.2019, il Giudice di Pace di Roma l’aveva condannata alla corresponsione nei confronti dell’odierno appellato della somma di euro 485,25;



3. Che, in primo luogo, la domanda avanzata dall'avv.to [REDACTED] doveva essere dichiarata improcedibile, atteso che all'udienza del 21.12.2017 il Giudice di Pace invitava le parti ad intraprendere il procedimento della negoziazione assistita che, tuttavia, veniva intrapresa in data 30.5.2017 e, quindi, oltre il termine di legge di 15 gg;
4. Che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza funzionale, atteso che le competenze professionali richieste dall'appellato erano attinenti al giudizio avente RG 76084/2013 celebratosi dinanzi al Tribunale civile di Roma;
5. Che, ancora, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità della domanda in quanto, come statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 4485/2018, il rito utilizzabile per ottenere il recupero delle spettanze professionali, era quello di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011 il ricorso per decreto ingiuntivo;
6. Che stante la parziale soccombenza reciproca nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace avrebbe dovuto compensare le spese di lite.

Parte appellata, costituitasi in giudizio, specificava che la notifica dell'atto di appello era stata effettuata al procuratore della parte appellata, come costituito in primo



grado, quando detto avvocatosi era già cancellato dall'Albo degli Avvocati.

Ciò premesso occorre osservare quanto segue.

Deve, preliminarmente, pronunciarsi, sulla eccezione sollevata da parte appellata in ordine alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Sul punto, giova ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 13.2.2017, n° 3702/17, si sono pronunciate sulla validità della notifica dell'atto di appello indirizzata al legale della controparte cancellatosi dall'albo (tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell'atto d'appello) e sull'efficacia di tale notifica ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello. Considerando, infatti, che vi erano tre orientamenti sul caso (inesistenza, nullità, validità della notificazione), e che il caso non è regolato espressamente dal codice di procedura civile, la Suprema Corte ha affermato che la decisione di considerare nulla (e sanabile) la notifica *"tutela pienamente la parte appellata rappresentata dal procuratore poi cancellatosi dall'albo ed è coerente con il disposto dell'art. 330, comma 1, c.p.c."*. La tesi della nullità, secondo la Corte, è altresì coerente con l'art. 11 della l. 53/1994 (relativa alla facoltà degli avvocati di notificare in proprio), secondo il quale le notificazioni sono nulle se mancano, tra l'altro, i requisiti soggettivi di cui all'art. 330, c. 1, c.p.c., e dell'art. 4, c. 2, l. 53/94 secondo la quale



l'iscrizione all'albo deve essere attuale. La Cassazione, quindi, giunge alla conclusione che tale notifica costituisca "una nullità sanabile ex tunc grazie alla spontanea costituzione, nel giudizio d'appello, dell'altra parte, o sanabile mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. ma non anche suscettibile di applicazione dell'art. 157 ult. co. c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa".

Quanto, poi, alla deduzione si parte appellata circa la necessità, nella notifica via Pec, della attestazione da parte dell'avvocato difensore procedente, sotto la propria responsabilità, che l'indirizzo del destinatario è stato estratto dal ReGinde ovvero dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come per legge e che, nel caso in questione, essendosi il legale dell'Avv.to [REDACTED] cancellato dall'Albo degli Avvocati, detta attestazione non era veritiera, deve rilevarsi che la predetta eccezione veniva sollevata solo con comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente.

Relativamente, poi, al termine per intraprendere la procedura della mediazione (va, sul punto specificato che nel verbale di udienza del 2.5.2017, il Giudice di Pace invitava le parti ad intraprendere la mediazione e non, come sostenuto dall'appellante, la negoziazione assistita), deve rilevarsi che il termine di 15 gg. previsto dalla legge non ha natura perentoria. Infatti, in primo luogo, deve osservarsi in base al



dettato normativo di cui all'art. 152 cpc, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori, laddove l'art. 5 c. 2 d. lgs. 28/2010 non definisce tale termine come perentorio; inoltre, la citata norma non ricollega l'improcedibilità della domanda al mancato esperimento del tentativo di mediazione delegata entro i 15 giorni di cui sopra. La mediazione delegata, inoltre, non rappresenta un'attività giurisdizionale e, quindi, non sono applicabili i termini perentori salvo espressa indicazione di legge. Infine, la sanzione della decadenza può essere prevista solo dal legislatore e non è desumibile dalla disciplina sulla mediazione. La circostanza della non perentorietà del termine emerge anche dal fatto che il giudice debba fissare un'udienza successiva considerando il termine massimo di durata della mediazione (3 mesi). Anche la giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha specificato che *«anche la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria operi iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformatizzato qual è quello*



di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo» (v. Cass. n. 40035/21).

Nel merito del presente appello, deve rilevarsi la tardività della sollevata eccezione di incompetenza funzionale del giudice di Pace di Roma, atteso che la stessa oltre a non essere stata proposta dal convenuto tempestivamente costituito in primo grado, non era stata sollevata *ex officio* dal giudice adito entro la prima udienza di comparizione

Quanto, infine, al motivo di appello attinente alla condanna alle spese processuali deve rilevarsi che la domanda attorea era stata accolta con la condanna ad euro 1.094,28, ossia a somme di denaro inferiori rispetto a quelle richieste; orbene, occorre rilevare che la liquidazione delle spese giudiziali deve avvenire, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del d.m. 55/2014, con il criterio del c.d. *decisum*, ossia tenendo conto delle somme effettivamente attribuite in accoglimento delle domande formulate dalle parti. Applicando, pertanto, detto principio al caso in esame, essendo stata l'odierna appellante condannata al pagamento della somma di euro 1.094,28, detto importo va considerato quale valore da prendere in considerazione ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente. Avendo, poi, la sentenza impugnata statuito per un parziale accoglimento del *quantum* richiesto dall'attore, appare congruo liquidare le spese del giudizio sulla base dei minimi



tariffari che, senza la fase istruttoria, ammontano ad euro 134,00.

Pertanto, la sentenza appellata va riformata sul solo capo delle spese, disponendosi la condanna dell'odierna appellante alla corresponsione dell'importo di euro 134,00 oltre oneri di legge.

In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite del presente grado del giudizio sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 49567/2019, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

- ❖ In riforma della sentenza n.1582/2019 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 28.12.2018, condanna [REDACTED] [REDACTED] alla corresponsione, in favore di [REDACTED] [REDACTED] delle spese di lite del primo grado del giudizio che liquida in complessive euro 134,00 oltre oneri di legge;
- ❖ Rigetta i restanti motivi di appello;
- ❖ Compensa le spese del presente grado di giudizio

Così deciso in Roma il 24.8.22

IL GIUDICE

(Dr.ssa Paola Grimaldi)



